



2016/0381(COD)

19.6.2017

EMENDAMENTI

448 - 629

Progetto di relazione
Bendt Bendtsen
(PE603.067v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

Proposta di direttiva
(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Emendamento 448
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici:

a) al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione;

b) alla prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione. In questo caso, l'apparecchiatura o il materiale deve essere installato da un professionista con un livello di qualificazione o di certificazione idoneo;

c) ai risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che consenta di evidenziare il miglioramento della prestazione energetica."

Or. fr

Emendamento 449
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici **al risparmio** energetico **ottenuto** grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è **calcolato** confrontando **gli attestati di** prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici **alla riduzione del fabbisogno** energetico **ottenuta** grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio **energetico ottenuto è reso visibile** confrontando **fra l'altro la** prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, **sulla base di dati verificabili sul consumo energetico effettivo. Le misure finanziarie e le politiche adottate mirano sempre al conseguimento dell'obiettivo di un parco immobiliare a energia quasi zero entro il 2050.**"

Or. en

Motivazione

La finalità della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è creare un quadro per la riduzione del fabbisogno energetico del parco immobiliare dell'UE, aumentando così la prestazione energetica. Eventuali misure finanziarie dovrebbero quindi essere collegate a dati verificabili sui miglioramenti relativi al risparmio energetico.

Emendamento 450

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione **stessa**. Il risparmio è

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie, **azioni e politiche** destinate a migliorare l'efficienza energetica **negli edifici** al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione **profonda o profonda per**

calcolato confrontando *gli attestati di* prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

fasi degli edifici o dei quartieri, allo scopo di conseguire l'obiettivo di un parco immobiliare a energia quasi zero nell'UE entro il 2050. Il risparmio è calcolato confrontando la prestazione energetica reale prima e dopo la ristrutturazione. I benefici di natura non energetica, quali i benefici per la salute o una migliore qualità dell'aria, sono considerati confrontando i valori di riferimento appropriati.";

Or. en

Emendamento 451
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri *collegano* le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri *possono collegare* le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione; *qualora i costi risultassero sproporzionati rispetto all'entità delle ristrutturazioni, gli Stati membri consentono che le ristrutturazioni di lieve entità siano incluse in un attestato di prestazione energetica già rilasciato.*";

Or. de

Motivazione

Gli oneri finanziari e burocratici associati al rilascio di un secondo attestato di prestazione energetica non devono essere sproporzionati.

Emendamento 452

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Miroslav Poche, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, ***qualora ciò sia proporzionato all'entità della ristrutturazione, o utilizzando valori standard per il calcolo del risparmio energetico negli edifici o un'analogia metodologia di documentazione che sia pertinente e trasparente.***";

Or. en

Emendamento 453

Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio

energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione; ***qualora il nuovo attestato di prestazione energetica provi un miglioramento nell'efficienza dell'edificio, il suo costo potrà essere incluso nell'incentivo previsto dallo Stato membro.***"

Or. it

Emendamento 454
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, ***laddove i costi siano proporzionati rispetto all'entità della ristrutturazione. Le misure di ristrutturazione adottate sono inserite nell'attestato di prestazione energetica.***"

Or. de

Emendamento 455
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione ***o strumenti simili per la ristrutturazione consolidata e la programmazione passo dopo passo, come i passaporti per la ristrutturazione degli edifici, attuati da esperti qualificati e certificati.***";

Or. en

Emendamento 456
Françoise Grossetête, Anne Sander, Nadine Morano

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al ***risparmio energetico*** ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il ***risparmio*** è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al ***miglioramento della prestazione energetica*** ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il ***miglioramento*** è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione ***o utilizzando un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato.***";

Or. en

Emendamento 457

Paul Rübiger

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. ***Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.***";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa.";

Or. en

Emendamento 458

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. ***Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.***";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa.";

Or. it

Emendamento 459

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico **ottenuto** grazie alla ristrutturazione stessa. **Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.**";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico **previsto** grazie alla ristrutturazione stessa.";

Or. en

Emendamento 460

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa, **da determinare in modo trasparente.**";

Or. en

Emendamento 461
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione ***o utilizzando altri metodi equivalenti, trasparenti e proporzionati.***";

Or. en

Emendamento 462
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare ***in modo importante*** l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Or. en

Giustificazione

Per i miglioramenti della prestazione energetica di lieve entità, la procedura sarebbe troppo onerosa e creerebbe un ostacolo all'attuazione di tali misure che comunque contribuiscono a una maggiore efficienza energetica.

Emendamento 463

Pavel Telička, Gesine Meissner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando **gli attestati di** prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando **la** prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Or. en

Emendamento 464

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafi 6 bis e 6 ter

Testo della Commissione

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis e 6 ter:

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia

Emendamento

soppresso

degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².

6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca.";

Or. en

Emendamento 465
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

"6 bis. *Quando* gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, *detta banca dati permette* di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. *La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².*

Emendamento

"6 bis. Gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica *e i dati riguardanti il consumo energetico effettivo di edifici pubblici, commerciali e grandi immobili residenziali, che permettono* di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. *La Commissione offre orientamenti per la creazione di detta banca dati che, aggiornata annualmente, migliorerà i confronti della prestazione energetica e tra gli Stati membri, i fornitori energetici, i gestori dei sistemi di distribuzione e altre parti interessate e fornisce gratuitamente i dati necessari, rispettando le norme sulla protezione dei dati.*

Motivazione

I dati sui consumi energetici effettivi sono essenziali per stabilire il giusto intervento di ristrutturazione e per valutare l'efficacia di tale approccio. La raccolta di tali dati in una banca dati consente di fare confronti e può persino influire sulla scelta della sede da parte delle aziende che offrono servizi a livello europeo.

Emendamento 466**Florent Marcellesi**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva**Articolo 1 – punto 6 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

"6 bis. *Quando* gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, *detta banca dati* permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico *con una superficie utile superiore a 250 m²*.

Emendamento

"6 bis. Gli Stati membri predispongono una banca dati *gestita in modo indipendente* in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica *che non comporta costi aggiuntivi per i cittadini ed è gestita da operatori del settore edile, quali i certificatori o gli installatori, e* permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene *altresì* i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici *posseduti, amministrati o occupati dalle autorità pubbliche, nonché quelli* frequentemente visitati dal pubblico.

Emendamento 467**Pavel Telička, Kaja Kallas****Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 6 – lettera b**

Testo della Commissione

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².

Emendamento

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². ***È necessario che gli oneri amministrativi siano strettamente proporzionati ai benefici previsti.***

Or. en

Emendamento 468
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2010/31/CE
Articolo 10 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².

Emendamento

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m² ***e al rilascio successivo di nuovi attestati di certificazione energetica.***

Emendamento 469

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².

Emendamento

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia **di tutti gli edifici pubblici e** degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².

Or. en

Emendamento 470

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olle Ludvigsson, Miroslav Poche, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia

Emendamento

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati **o ne utilizzano una già esistente** in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di

degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici *frequentemente visitati dal pubblico* con una superficie utile superiore a 250 m².

tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici *pubblici* con una superficie utile superiore a 250 m².

Or. en

Emendamento 471

Paul Rübiger

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il *consumo* effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².

Emendamento

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il *fabbisogno* effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².

Or. en

Motivazione

I nuovi obblighi di notifica potrebbero comportare oneri burocratici non conformi a un rapporto costo/valore proporzionato.

Emendamento 472

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

"6 bis bis. Gli investimenti e le misure fiscali posti in essere per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva sono ritenuti investimenti ammissibili per l'applicazione della clausola sugli investimenti e sono in linea di principio esclusi dalla valutazione della posizione fiscale degli Stati membri (a norma della parte preventiva o correttiva del patto di stabilità e crescita^{1 bis}).";

^{1 bis} Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Considerando che gli investimenti e le misure fiscali atte a migliorare il risparmio energetico negli edifici forniscono un contributo a lungo termine per la prosperità economica, la creazione di posti di lavoro, il miglioramento della qualità dell'aria e della salute, sarebbe importante escluderli dalla valutazione della posizione fiscale degli Stati membri (se non escluderli totalmente dal calcolo del disavanzo e del debito). In questo modo si contribuisce a incentivare gli investimenti nel settore.

Emendamento 473

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"6 bis bis. Gli Stati membri istituiscono regimi finanziari atti a incentivare miglioramenti in termini di efficienza energetica, ad esempio

adeguando il sostegno finanziario per la ristrutturazione degli immobili alla prestazione energetica ottenuta."

Or. en

Emendamento 474

Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"6 bis bis. Al fine di orientare le decisioni di finanziamento, gli attestati di prestazione energetica devono includere raccomandazioni per le future ristrutturazioni da intraprendere per migliorare l'efficienza energetica degli edifici."

Or. en

Emendamento 475

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 ter

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, *su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca.*";

6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione *del pubblico, mentre i dati completi sono messi a disposizione del proprietario dell'edificio.*

Or. en

Motivazione

I proprietari degli edifici dovrebbero avere pieno accesso ai dati raccolti sul proprio immobile per gli attestati di prestazione energetica per i quali hanno pagato.

Emendamento 476

Dan Nica, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Eva Kaili, Adam Gierek, Peter Kouroumbashev, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, Miroslav Poche, Victor Negrescu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter bis. *La Commissione provvede alla diffusione delle pratiche migliori per quanto riguarda i regimi di finanziamento pubblico e privato per l'efficienza energetica e all'aggregazione di piccoli progetti di rinnovo energetico. Fornisce altresì le informazioni, in formato accessibile, sugli incentivi finanziari per le ristrutturazioni;*

Or. en

Emendamento 477

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter bis. *Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure finanziarie anche per le ristrutturazioni di lieve entità, con particolare riferimento alle zone rurali e periferiche, nonché per le famiglie in*

condizioni di povertà energetica.

Or. en

Emendamento 478

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure finanziarie anche per le ristrutturazioni di lieve entità, con particolare riferimento agli edifici rurali.

Or. en

Emendamento 479

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter bis. Per facilitare gli investimenti pubblici e la qualificazione come partenariati pubblico-privato in materia di ristrutturazione energetica degli edifici, Eurostat adotta una definizione specifica di attività, che comprende gli elementi e gli impianti su cui intervengono gli investimenti e non l'edificio nella sua interezza. Inoltre, l'interpretazione delle norme contabili IFRS è adattata per tenere conto delle economie derivanti dagli investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica.

Emendamento 480

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter bis. *La Commissione deve assicurare la diffusione di buone pratiche per quanto riguarda i regimi di finanziamento pubblico e privato per l'efficienza energetica nonché l'aggregazione di piccoli progetti di ristrutturazione energetica in progetti più ampi. Deve assicurare inoltre massima diffusione riguardo le informazioni sui finanziamenti per incentivare i consumatori a effettuare ristrutturazioni per migliorare la prestazione energetica degli edifici.*

Or. it

Emendamento 481

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 ter ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter ter. *Gli attestati di prestazione energetica utilizzati per le finalità di cui all'articolo 12 riflettono fedelmente l'attuale prestazione energetica della proprietà, includendo l'attuale forma della proprietà e gli attuali prezzi*

dell'energia, come specificati dalla metodologia pertinente.

Or. en

Motivazione

Gli attestati di prestazione energetica dovrebbero essere aggiornati per assicurare che forniscano informazioni accurate agli utenti.

Emendamento 482

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 ter ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter ter. Nella misura in cui i programmi per l'efficienza energetica costituiscono investimenti fondamentali a favore di una crescita economica efficiente e sostenibile, la Commissione e il Consiglio ECOFIN applicano a essi la flessibilità di bilancio riguardo alle norme del patto di stabilità e crescita, come chiarito dalla comunicazione del 13 gennaio 2015 e applicato al Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Or. fr

Emendamento 483

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Dopo l'articolo 12, è inserito

L'articolo seguente:

"Articolo 12 bis

*Attestato di prestazione per la qualità
dell'aria negli ambienti interni*

*Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per l'istituzione di un sistema
di certificazione della qualità dell'aria
negli ambienti interni degli edifici.*

*L'attestato comprende la prestazione in
termini di qualità dell'aria negli ambienti
interni di un edificio e valori di
riferimento quali i requisiti minimi per la
qualità dell'aria, al fine di consentire ai
proprietari o locatari dell'edificio o
dell'unità immobiliare di valutare e
raffrontare la qualità dell'aria.*

*L'attestato di prestazione per la qualità
dell'aria negli ambienti interni
salvaguarda la salute dell'uomo
elencando gli agenti inquinanti da
esaminare e misurando i contaminanti,
quali polvere, pollini, materiali da
costruzione e le condizioni che causano
l'aumento dei livelli degli agenti
inquinanti, come la temperatura,
l'umidità relativa e livelli elevati di ozono.*

*L'attestato per la qualità dell'aria negli
ambienti interni comprende le misure
attuare per singoli elementi edilizi, a
prescindere da ristrutturazioni importanti
dell'involucro dell'edificio o dei sistemi
tecnici per l'edilizia e i prodotti utilizzati
negli edifici. L'attestato per la qualità
dell'aria negli ambienti interni si applica
anche agli edifici di nuova costruzione e
alle unità immobiliari costruiti, venduti e
affittati a nuovi locatari.*

*L'attestato per la qualità dell'aria negli
ambienti interni assicura un sistema di
ventilazione adeguato e che l'installazione
tecnica sia conforme alle norme europee;
gli Stati membri definiscono e mettono in
atto procedure d'ispezione con criteri
chiaramente definiti nell'attestato di
prestazione. L'Unione europea deve
altresì elaborare una metodologia comune*

per misurare la qualità dell'aria negli edifici con un sistema di riscaldamento centralizzato."

Or. en

Motivazione

L'UE deve attuare una strategia europea per migliorare la salute pubblica, ridurre gli oneri economici a carico dei sistemi sanitari nazionali e assicurare un livello elevato di protezione della salute dei cittadini, combattendo i fattori di rischio noti come la qualità dell'aria negli ambienti interni e gli aspetti ambientali.

Emendamento 484

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico.

Emendamento

6 bis. all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è

a) occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico, o

b) per gli edifici multifamiliari, gli attestati di prestazione energetica degli appartamenti in affitto o in vendita siano affissi in un luogo chiaramente visibile, quali l'atrio d'ingresso di un edificio o di un'unità immobiliare. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione sono rese

visibili."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:it:PDF>)

Motivazione

Onde assicurare che i consumatori prendano decisioni informate, l'attestato di prestazione energetica deve essere facilmente ottenibile. L'attuale legislazione già prevede il rilascio di un attestato di prestazione energetica per i potenziali acquirenti o locatari. Tuttavia l'obbligo di presentare e consegnare un attestato di prestazione energetica ai nuovi locatari è rispettato soltanto nel 30 % dei casi secondo le associazioni dei locatari in molti Stati membri (<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/MJ-04-15-968-EN-N.pdf>, p.5).

Emendamento 485

Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Direttiva 2010/31/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione

soppresso

o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. pl

Emendamento 486

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali **con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh** e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100 kW**. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **della caldaia e** del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **della caldaia** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica **obbligatoria** delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **20 kW**. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **del generatore di calore**, del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, **delle prestazioni del sistema di riscaldamento a carico completo o parziale, inclusi l'efficacia del sistema di controllo della temperatura nei singoli ambienti e il bilanciamento idraulico, nonché delle misure di sicurezza messe in atto per la protezione contro l'avvelenamento da monossido di carbonio e le fuoriuscite di sostanze pericolose e nocive per la salute**. La valutazione del dimensionamento **del generatore di calore** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio. **Gli Stati membri adottano misure volte ad**

assicurare che le raccomandazioni formulate in occasione delle ispezioni e della manutenzione siano attuate entro 3 mesi dall'ispezione.";

Or. en

Emendamento 487
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione ***negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW***. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici ***la cui potenza nominale utile è superiore a 20 kW***, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione.

Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non

sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. fr

Giustificazione

È opportuno mantenere la soglia attuale di 20 kW negli edifici residenziali e non residenziali per consentire l'ispezione dei piccoli impianti.

Emendamento 488

Bendt Bendtsen

a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia *centralizzati* di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento *della caldaia* e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento *della caldaia* non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia *per il riscaldamento di ambienti* di potenza nominale utile cumulativa superiore a **70** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento *del generatore di calore* e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento *del generatore di calore* non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Motivazione

Modifica dell'emendamento 38 del progetto di relazione del relatore.

Emendamento 489

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW **o un singolo generatore di calore con potenza nominale utile superiore a 20 kW**. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento 490

Pavel Telička

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili **degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione** negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con **sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **della caldaia** e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **della caldaia** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili **del** generatore di calore negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con **un generatore di calore** di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **del generatore di calore** e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **del generatore di calore** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. en

Motivazione

L'ispezione dell'intero sistema di riscaldamento negli edifici multifamiliari è praticamente impossibile. Le ispezioni dovrebbero riguardare le parti accessibili del generatore di calore. Il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione dovrebbero essere considerati parti del generatore di calore ed essere inclusi nella relativa definizione.

Emendamento 491
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **della caldaia** e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **della caldaia** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **20** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **del generatore di calore** e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **del generatore di calore** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. it

Emendamento 492 **Gerben-Jan Gerbrandy**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica **e verificare la necessità di eseguire la manutenzione** delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo

edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 493

Dan Nica, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Peter Kouroumbashev, Miroslav Poche, Victor Negrescu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione **o manutenzione** periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione **o manutenzione** include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non

di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 494
Flavio Zanonato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **20** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 495
Henna Virkkunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi **tecnici per l'edilizia** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi **di riscaldamento degli ambienti** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 496
Markus Pieper, Angelika Niebler, Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento

degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con *sistemi tecnici per l'edilizia* centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con *impianti di riscaldamento* centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. de

Motivazione

Secondo la definizione della direttiva 2010/31/UE i sistemi tecnici per l'edilizia comprendono anche gli impianti di produzione di acqua calda; riducendo la soglia per le ispezioni, l'obbligo si potrebbe applicare anche alle abitazioni monofamiliari, con conseguenti oneri sproporzionati; per questo motivo è opportuno menzionare esplicitamente gli "impianti di riscaldamento".

Emendamento 497

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Emendamento

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Or. it

Emendamento 498

Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Emendamento

(b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Or. en

Emendamento 499
Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Emendamento

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Or. it

Emendamento 500
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali **con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno** siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento

"2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Or. fr

Emendamento 501

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Eva Kaili, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"2. *In alternativa al paragrafo 1*, gli Stati membri *possono fissare requisiti affinché gli* edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento

"2. Gli Stati membri *stabiliscono che i grandi* edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo *entro gennaio 2023*. I suddetti sistemi sono in grado di:

Or. en

Emendamento 502

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2014/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"2. *In alternativa al paragrafo 1*, gli Stati membri *possono fissare* requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento

"2. Gli Stati membri *fissano* requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo *entro il 2023*. I suddetti sistemi *sono programmati e sottoposti a regolare manutenzione da parte di professionisti e* sono in grado di:

Or. en

Emendamento 503

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) monitorare, analizzare *e* adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento

a) monitorare, **registrare**, analizzare, adeguare **e comunicare** continuamente l'uso dell'energia ***al fine di ottimizzare la prestazione energetica in condizioni di carico completo o parziale e, se del caso, anche la generazione e la domanda di energia in risposta ai segnali di prezzo e alle esigenze degli occupanti;***

Or. en

Emendamento 504

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia ***al fine di assicurare la massima efficienza nel consumo di energia a carico completo e parziale;***

Or. en

Emendamento 505
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento

a) monitorare, analizzare, **comunicare** e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Or. en

Emendamento 506
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) confrontare **l'efficienza** energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di **efficienza** energetica;

Emendamento

b) confrontare **la prestazione** energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di **prestazione** energetica, **riducendo il fabbisogno energetico e ottimizzando l'utilizzo della generazione in loco**;

Or. en

Emendamento 507
Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti."

Or. it

(Testo identico all'articolo 14, paragrafo 2, della proposta della Commissione (COM(2016)0765).)

Emendamento 508

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti un'adeguata consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di riscaldamento centrale, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento centrale e a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di riscaldamento centrale. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.*

Or. fr

Emendamento 509

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

3. *In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare* requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

3. Gli Stati membri **fissano** requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Or. en

Emendamento 510

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali **con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW** siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali siano attrezzati con:

Or. fr

Emendamento 511
Flavio Zanonato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **20** kW siano attrezzati con:

Or. en

Emendamento 512
Bendt Bendtsen
a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. **In alternativa al paragrafo 1**, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. Gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **per il riscaldamento degli ambienti** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **70** kW siano attrezzati con:

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 41 del progetto di relazione del relatore.

Emendamento 513

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **20** kW siano attrezzati con:

Or. it

Emendamento 514

Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi **tecnici** per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi **di riscaldamento** per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Or. pl

Motivazione

Konieczne jest wyjaśnienie, do jakiego "scentralizowanego technicznego systemu budowlanego" opiera się próg, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia właścicieli. Jeśli wziąć pod uwagę również ciepłą wodę użytkową, istnieje ryzyko, że domy jednorodzinne również zostaną uwzględnione. Na przykład, jeśli próg wynosi 100 kW, gdy skumulowana skuteczna moc znamionowa jest obliczana i uwzględniane jest ciepło lokalne, to będzie to. Wszystkie bloki mieszkalne i domki będą musiały również spełniać wymóg. Powodem tego jest to, że nominalna moc znamionowa ciepłej wody użytkowej wynosi 60-80 kW w przypadku domu wolnostojącego z centralnym ogrzewaniem. Zatem wymóg ten powinien mieć zastosowanie tylko do ogrzewania pomieszczeń. Ograniczenie stosowania tego obowiązku do ogrzewania pomieszczeń jest dodatkowo uzasadnione długim okresem zwrotu tych systemów w budynkach poniżej progu 100kW (szacowany co najmniej 10 lat).

Emendamento 515

Markus Pieper, Angelika Niebler, Herbert Reul

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con **sistemi tecnici per l'edilizia** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con **impianti di riscaldamento** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Or. de

Motivazione

Secondo la definizione della direttiva 2010/31/UE i sistemi tecnici per l'edilizia comprendono anche gli impianti di produzione di acqua calda; riducendo la soglia per le ispezioni, l'obbligo si potrebbe applicare anche alle abitazioni monofamiliari, con conseguenti oneri sproporzionati; per questo motivo è opportuno menzionare esplicitamente gli "impianti di riscaldamento".

Emendamento 516

Jerzy Buzek

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi **tecnici per l'edilizia** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi **di riscaldamento** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Or. en

Emendamento 517

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) **un** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

Emendamento

a) **una funzionalità di** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

Or. en

Emendamento 518

Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

Emendamento

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia ***in condizioni di carico completo o parziale, inclusa la funzionalità dinamica di bilanciamento idraulico.***";

Or. en

Emendamento 519

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

Emendamento

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia ***in condizioni di carico completo o parziale, incluso il bilanciamento idraulico.***";

Or. en

Emendamento 520

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

Emendamento

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia **in condizioni di carico completo o parziale.**";

Or. en

Emendamento 521

Françoise Grossetête, Anne Sander, Nadine Morano

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

Emendamento

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, **stoccaggio** e del consumo ottimali dell'energia.";

Or. en

Emendamento 522

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

Emendamento

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, **stoccaggio** e del consumo ottimali dell'energia.";

Motivazione

Lo stoccaggio è un elemento essenziale per la distribuzione e l'uso ottimali dell'energia e l'attuale capacità degli edifici di assicurare lo stoccaggio a livello locale non è sufficientemente presa in considerazione.

Emendamento 523**Florent Marcellesi**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva**Articolo 1 – punto 7 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

3 bis. Per gli attuali edifici e installazioni, gli Stati membri, in conformità del regolamento riveduto sull'etichettatura dell'efficienza energetica^{1 bis} e alle classi di efficienza energetica definite nel regolamento delegato n. 811/2013/UE, fissano i requisiti necessari per l'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti in uso con una potenza nominale utile uguale o superiore a 20 kW che non utilizzano fonti di energia rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2 a) della direttiva sulle fonti rinnovabili modificata^{1 ter}, accompagnati da informazioni adeguate sulle alternative rinnovabili, ad alta efficienza energetica e sugli strumenti finanziari disponibili in caso di sostituzione, al fine di promuovere un maggiore tasso di sostituzione di vecchi sistemi di riscaldamento e il passaggio a soluzioni basate su energia da fonti rinnovabili.

^{1 bis} Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza

*energetica e abroga la direttiva
2010/30/UE.*

*1^{ter} Direttiva sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili
2009/28/CE [versione modificata
conformemente alla proposta
COM(2016)/0382 e nello specifico alle
lettere da a) a c)].*

Or. en

Motivazione

Le informazioni specifiche sulle alternative rinnovabili, ad alta efficienza energetica all'attuale sistema di riscaldamento installato, forniscono all'occupante dell'edificio le indicazioni richieste quando si rende necessaria o è prevista la sostituzione. Sebbene le attuali soglie per l'etichettatura siano superiori ai 20 kW - che comunque rappresentano una dimensione più adeguata per le singole famiglie - l'approccio armonizzato e le classi di energia possono essere trasferiti alle finalità del presente requisito.

Emendamento 524 Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per gli edifici che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie per introdurre un sistema di etichettatura energetica per gli apparecchi di riscaldamento a combustibili fossili e misti, installati in edifici esistenti e in funzione da almeno 15 anni, volto a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utenti finali.

Or. en

Motivazione

L'introduzione graduale dell'etichettatura energetica per la caldaie installate offre l'opportunità di colmare la mancanza di informazioni tra i consumatori riguardo l'(in)efficienza di 80 milioni di caldaie vecchie e inefficienti, installate in edifici esistenti nell'UE. La Germania ha avviato un simile programma nel 2016 e altri Stati membri hanno espresso interesse per tale approccio volto a modernizzare i sistemi di riscaldamento negli edifici esistenti

Emendamento 525

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I sistemi tecnici per l'edilizia esplicitamente disciplinati da un accordo contrattuale caratterizzato da un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o da altri criteri concordati di prestazione energetica, quali i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, o gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e pertanto soggetti a misure riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 526

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 agli edifici che rispettano i requisiti di cui al paragrafo 2 o 3.

Or. en

Emendamento 527
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2010/31/CE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

soppresso

Or. pl

Emendamento 528
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali **con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh** e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100 kW**. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12 kW**. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio, **nonché la prestazione del sistema di rinfrescamento in condizioni di carico completo o parziale, inclusi l'efficacia del sistema del controllo della temperatura dei singoli ambienti e il bilanciamento idraulico**. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. **Gli Stati membri adottano misure volte ad assicurare che le raccomandazioni formulate in occasione delle ispezioni e della manutenzione siano attuate entro 3 mesi dall'ispezione.**";

Or. en

Emendamento 529
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria **negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati** di potenza nominale utile **cumulativa** superiore a **100 kW**. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a **12 kW**. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Or. fr

Giustificazione

È opportuno mantenere la soglia attuale di 12 kW per gli edifici residenziali e non residenziali.

Emendamento 530

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli

impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW **o un sistema di condizionamento dell'aria singolo con una potenza nominale utile superiore a 20 kW**. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 531

Bendt Bendtsen

a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria **e ventilazione** negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **per il condizionamento d'aria e la ventilazione** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12** kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria **e**

rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

ventilazione e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria *o ventilazione* o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 44 del progetto di relazione del relatore emendamento.

Emendamento 532

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria *e dei sistemi che salvaguardano la qualità dell'aria negli ambienti interni* negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento

dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 533
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria ***negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati*** di potenza nominale utile ***cumulativa*** superiore a ***100 kW***. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a ***12 kW***. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. ***I risultati e le raccomandazioni formulate in seguito a dette ispezioni sono inseriti nei passaporti per la ristrutturazione degli edifici e deve essere verificata l'effettiva attuazione delle raccomandazioni;***

Or. en

Emendamento 534
Flavio Zanonato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12** kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 535
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione **o manutenzione** periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione comprende una valutazione

condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 536

Markus Pieper, Angelika Niebler, Herbert Reul

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con **sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con **impianti di condizionamento** di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Or. de

Motivazione

L'articolo riguarda gli impianti di condizionamento che quindi devono essere esplicitamente menzionati. Se tutti i sistemi tecnici per l'edilizia di potenza superiore a 100 KW dovessero essere soggetti all'obbligo, sarebbero interessati quasi tutti gli edifici residenziali e i costi sarebbero sproporzionati.

Emendamento 537

Henna Virkkunen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi **tecnici per l'edilizia** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi **di rinfrescamento** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 538

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti un'adeguata consulenza in merito alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione, ad altre modifiche dell'impianto di climatizzazione e a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di climatizzazione. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 539

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite

d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti."

Or. it

(Testo identico all'articolo 15, paragrafo 2, della proposta della Commissione (COM(2016)0765).)

Emendamento 540

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Emendamento

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Or. it

Emendamento 541

Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Emendamento

(b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Or. en

Emendamento 542

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Emendamento

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Or. it

Emendamento 543

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali *con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno* siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento

"2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Or. fr

Emendamento 544

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"2. ***In alternativa al paragrafo 1***, gli Stati membri ***possono fissare requisiti affinché gli*** edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento

"2. Gli Stati membri ***stabiliscono che i grandi*** edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo ***entro gennaio 2023***. I suddetti sistemi sono in grado di:

Or. en

Emendamento 545

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) monitorare, analizzare ***e adeguare*** continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento

(a) monitorare, analizzare, ***registrare, analizzare, adeguare e comunicare*** continuamente l'uso dell'energia ***e, se del caso, la generazione e distribuzione;***

Or. en

Emendamento 546

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento

(a) monitorare, analizzare, ***comunicare*** e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento 547

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

soppresso

Or. en

Emendamento 548

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

(b) confrontare la prestazione energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di prestazione energetica, riducendo il fabbisogno energetico e ottimizzando l'utilizzo della generazione in loco;

Or. en

Emendamento 549

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. *In alternativa al paragrafo 1*, gli Stati membri *possono fissare* requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. Gli Stati membri *fissano* requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12** kW siano attrezzati con:

Or. en

Emendamento 550

Bendt Bendtsen

a nome del gruppo PPE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. *In alternativa al paragrafo 1*, gli Stati membri *possono fissare* requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia *centralizzati* di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. Gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia *per il condizionamento dell'aria o la ventilazione* di potenza nominale utile cumulativa superiore a **70** kW siano attrezzati con:

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 47 del progetto di relazione del relatore.

Emendamento 551

Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12** kW siano attrezzati con:

Or. en

Emendamento 552

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12** kW siano attrezzati con:

Or. it

Emendamento 553

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali **con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW** siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali siano attrezzati con:

Or. fr

Emendamento 554
Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri **possono fissare** requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri **fissano** requisiti affinché **entro il 31 dicembre 2023 tutti** gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Or. en

Emendamento 555
Markus Pieper, Angelika Niebler, Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con **sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con **impianti di condizionamento** di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Or. de

Motivazione

L'articolo riguarda gli impianti di condizionamento che quindi devono essere esplicitamente menzionati. Se tutti i sistemi tecnici per l'edilizia di potenza superiore a 100 KW dovessero essere soggetti all'obbligo, sarebbero interessati quasi tutti gli edifici residenziali e i costi sarebbero sproporzionati.

Emendamento 556

Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/CE

Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi **tecnici** per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi **di condizionamento d'aria** per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Or. pl

Motivazione

Konieczne jest wyjaśnienie, do jakiego "scentralizowanego technicznego systemu budowlanego" opiera się próg, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia właścicieli. Jeśli wziąć pod uwagę również ciepłą wodę użytkową, istnieje ryzyko, że domy jednorodzinne również zostaną uwzględnione. Na przykład, jeśli próg wynosi 100 kW, gdy skumulowana skuteczna moc znamionowa jest obliczana i uwzględniane jest ciepło lokalne, to będzie to. Wszystkie

bloki mieszkalne i domki będą musiały również spełniać wymóg. Powodem tego jest to, że nominalna moc znamionowa ciepłej wody użytkowej wynosi 60-80 kW w przypadku domu wolnostojącego z centralnym ogrzewaniem. Zatem wymóg ten powinien mieć zastosowanie tylko do ogrzewania pomieszczeń. Ograniczenie stosowania tego obowiązku do ogrzewania pomieszczeń jest dodatkowo uzasadnione długim okresem zwrotu tych systemów w budynkach poniżej progu 100kW (szacowany co najmniej 10 lat).

Emendamento 557

Jerzy Buzek

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi ***tecnici per l'edilizia*** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi ***per il rinfrescamento*** centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

Or. en

Emendamento 558

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

Emendamento

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia ***in condizioni di carico completo o parziale, incluso il bilanciamento idraulico.***";

Or. en

Emendamento 559

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

Emendamento

(b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, **stoccaggio** e del consumo ottimali dell'energia.";

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio è un elemento essenziale per la distribuzione e l'uso ottimali dell'energia e l'attuale capacità degli edifici di assicurare lo stoccaggio a livello locale non è sufficientemente presa in considerazione.

Emendamento 560

Françoise Grossetête, Anne Sander, Nadine Morano

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

Emendamento

(b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, **stoccaggio** e del consumo ottimali dell'energia.";

Or. en

Emendamento 561

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I sistemi tecnici per l'edilizia esplicitamente disciplinati da un accordo contrattuale caratterizzato da un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o da altri criteri concordati di prestazione energetica, quali i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, o gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e pertanto soggetti a misure riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 562

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 agli edifici che rispettano i requisiti di cui al paragrafo 2 o 3.

Or. en

Emendamento 563

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.
Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

Emendamento

(8 bis) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica, ***la documentazione della prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia*** e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&rid=1>)

Emendamento 564
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 19

Testo della Commissione

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2028".

Emendamento

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2024" ***ed è aggiunta la seguente frase: In particolare, per la valutazione si fa riferimento all'articolo 7 "Edifici esistenti" e vengono eventualmente presentate proposte riguardanti misure vincolanti per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici esistenti.***

Emendamento 565
Pavel Telička, Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 19

Testo della Commissione

9. all'articolo 19, *l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2028"*;

Emendamento

9. all'articolo 19, *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

Entro il 1° gennaio 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta di riesame.

Or. en

Emendamento 566
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 19

Testo della Commissione

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2028";

Emendamento

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2024";

Or. fr

Giustificazione

Appare appropriato mantenere la convergenza tra il calendario di valutazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia e quello della direttiva sull'efficienza energetica, e quindi un riesame nel 2024.

Emendamento 567

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19

Testo della Commissione

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è
sostituito dall'anno "**2028**";

Emendamento

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è
sostituito dall'anno "**2024**";

Or. it

Emendamento 568

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19

Testo della Commissione

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è
sostituito dall'anno "**2028**";

Emendamento

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è
sostituito dall'anno "**2024**";

Or. en

Emendamento 569

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19

Testo della Commissione

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è
sostituito dall'anno "**2028**";

Emendamento

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è
sostituito dall'anno "**2024**";

Or. en

Emendamento 570
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 19

Testo della Commissione

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è
sostituito dall'anno "**2028**";

Emendamento

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è
sostituito dall'anno "**2024**";

Or. en

Emendamento 571

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. *all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:*

La Commissione valuta la necessità di un'ulteriore armonizzazione degli attestati di prestazione energetica in conformità dell'articolo 11. La Commissione introduce il concetto di passaporto per la ristrutturazione degli edifici, quale elemento della sezione sulle raccomandazioni degli attestati di prestazione energetica, allo scopo di fornire una tabella di marcia a lungo termine e a tappe per specifici edifici.

Or. en

Emendamento 572
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. *all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:*

La Commissione valuta, in particolare, la necessità di un'ulteriore armonizzazione degli attestati di prestazione energetica in conformità dell'articolo 11 della presente direttiva, allo scopo di istituire attestati di prestazione energetica sulla base del fabbisogno calcolato quale standard per tutti gli edifici o unità immobiliari di nuova costruzione e ristrutturati. La Commissione valuta altresì ed eventualmente introduce i passaporti per la ristrutturazione degli edifici, allo scopo di fornire una tabella di marcia a lungo termine e a tappe per specifici edifici. La Commissione valuta ulteriormente ed eventualmente propone misure supplementari e aggiornate riguardanti le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e gli edifici, nonché il contenuto e la frequenza delle ispezioni di cui agli articoli 14 e 15.

Or. en

Motivazione

Regimi paralleli sul fabbisogno effettivo e calcolato degli edifici nello stesso mercato riducono la trasparenza per i consumatori. Come già dimostrato in taluni Stati membri, un passaporto per la ristrutturazione degli edifici rappresenta uno strumento più completo degli attestati di prestazione energetica e consente di programmare adeguate ristrutturazioni a lungo termine per ottenere edifici a energia quasi zero entro il 2050 al più tardi.

Emendamento 573
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. *all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:*

La Commissione valuta la possibilità di introdurre un "attestato di prestazione dei materiali" allo scopo di stimolare l'utilizzo di materiali per l'edilizia riciclati e rinnovabili per la costruzione di nuovi edifici o per la ristrutturazione, nonché il concetto di passaporto per i materiali da costruzione, che consenta lo smantellamento appropriato, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali da costruzione allo scopo di rispettare il principio dalla culla alla culla.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un attestato di prestazione dei materiali e di un passaporto per i materiali da costruzione può stimolare un uso più efficiente e il riciclaggio dei materiali, particolarmente importanti quando si tratta di risorse scarse o di materiali che comportano un elevato consumo di energia ed elevate emissioni di CO2 per la loro produzione (come alluminio, acciaio, cemento ecc.).

Emendamento 574
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. *all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:*

La Commissione introduce orientamenti

per la qualità e la confrontabilità degli attestati di prestazione energetica e per l'elaborazione di norme minime per i requisiti europei riguardanti gli esperti qualificati e i certificatori, inclusa la loro regolare formazione.

Or. en

Emendamento 575

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. *all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:*

La Commissione riesamina, in particolare, l'articolo 11 della presente direttiva allo scopo di integrare il passaporto per la ristrutturazione degli edifici con gli attestati di prestazione energetica;

Or. en

Emendamento 576

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 ter. *all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:*

La Commissione riesamina, in particolare, l'articolo 11 della presente

direttiva allo scopo di integrare il passaporto per la ristrutturazione degli edifici con gli attestati di prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 577

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni *sugli attestati di* prestazione energetica, *le loro finalità e i loro obiettivi*, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente *e all'occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.*";

Emendamento

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari, *agli amministratori* o locatari di edifici informazioni *sulla* prestazione energetica, *sotto forma di servizi di consulenza energetica indipendenti, di facile accesso e gratuiti. Le informazioni includono le politiche nazionali, le azioni e misure riguardanti le ristrutturazioni per il risparmio energetico e gli attestati di prestazione energetica, comprese informazioni aggiornate* sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente, *anche a tappe, con l'obiettivo di ottenere edifici a energia quasi zero. I servizi di consulenza rendono disponibili misure di efficienza energetica a basso costo^{1 bis}, contribuiscono al monitoraggio e forniscono informazioni sugli strumenti finanziari disponibili.*

^{1 bis} Studio della Commissione dal titolo "Feasibility of financing low cost energy efficiency measures for low income households from EU funds" (Studio di fattibilità per il finanziamento mediante fondi europei di misure a basso costo atte

a migliorare l'efficienza energetica per le famiglie a basso reddito).

Or. en

Motivazione

Energy advisory services have proven to be a very effective tool in several Member States to help consumers to realise an increased energy performance of their home. "Low-cost energy efficiency measures" are to be understood in the meaning of the European Commission study on the "Feasibility of financing low cost energy efficiency measures for low income households from EU funds", consisting of different types of measures (chiefly advice and information, energy efficiency services (e.g. re-commissioning) and energy efficiency devices and kits (e.g. energy efficient lighting, thermostats)) that deliver power, heat and/or water savings (with energy savings as an indirect benefit in the latter case) at little or no upfront cost.

Emendamento 578

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

*"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari **di edifici informazioni sugli attestati di** prestazione energetica, **le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e all'occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.**"*;

Emendamento

*"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari, **ai** locatari **e agli amministratori, servizi di consulenza su come migliorare la** prestazione energetica degli edifici e sugli strumenti finanziari pertinenti disponibili, allo scopo di ottenere edifici a energia quasi zero; a tale scopo, gli Stati membri istituiscono sportelli unici dedicati a livello locale o regionale, rivolti ai consumatori e ad altri importanti portatori di interessi, che offrano un servizio completo ai consumatori, dalle informazioni all'assistenza tecnica, dalla strutturazione e concessione di sostegno finanziario, fino al monitoraggio dei risparmi."*;

Or. en

Motivazione

Per superare i numerosi ostacoli alla decarbonizzazione del parco immobiliare correlati al singolo processo decisionale per la ristrutturazione, i cittadini devono ricevere informazioni puntuali ed essere accompagnati nel processo di ristrutturazione, ottenendo consulenze personalizzate in modo semplice e accessibile. Gli sportelli unici intendono superare tali ostacoli, come indicato dalla Commissione europea nella comunicazione "Accelerare la transizione verso l'energia pulita negli edifici".

Emendamento 579

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Edouard Martin, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Eugen Freund, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"In particolare, gli Stati membri **forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni** sugli attestati di prestazione energetica, **le loro finalità e i loro obiettivi**, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente **e all'occorrenza** sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.";

Emendamento

"In particolare, gli Stati membri **istituiscono strumenti di consulenza trasparenti e accessibili, come gli** attestati di prestazione energetica, **la consulenza per la ristrutturazione e sportelli unici per i consumatori. Gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni** sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente, **sostituendo le caldaie a combustibili fossili con alternative rinnovabili e** sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.";

Or. en

Emendamento 580

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e **all'occorrenza** sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.";

Emendamento

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici. ***Gli Stati membri istituiscono uno sportello unico in cui i proprietari o i locatari ottengono tutte le informazioni pertinenti.***";

Or. en

Emendamento 581

Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e all'occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili per **migliorare la prestazione energetica degli edifici.**";

Emendamento

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica **e la qualità ambientale degli ambienti interni** degli edifici in modo economicamente conveniente e all'occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili per **detti miglioramenti.**";

Or. en

Emendamento 582
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. *all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:*

2 bis. *Gli Stati membri possono anche optare per l'introduzione di passaporti per la ristrutturazione degli edifici ai sensi dell'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), contenenti informazioni sulla prestazione energetica e consulenze mirate per gli edifici specifici per raggiungere lo status di edifici a energia quasi zero nell'UE entro il 2050 al più tardi.*

Or. en

Motivazione

Come già dimostrato in taluni Stati membri, un passaporto per la ristrutturazione degli edifici rappresenta uno strumento più completo per programmare adeguate ristrutturazioni a lungo termine e ottenere edifici a energia quasi zero entro il 2050 al più tardi.

Emendamento 583
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE
Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. *all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:*

2 bis. *Gli Stati membri provvedono*

affinché tutti gli occupanti di edifici di nuova costruzione o ristrutturati ricevano informazioni adeguate e analoghe sulle nuove funzioni tecnologiche, di automazione degli edifici e di controllo e/o di risposta al fabbisogno e che i principi di integrità dei dati, partecipazione equa (anche in termini di genere) e comfort individuale siano rispettati nella programmazione dei valori pertinenti delle singole abitazioni.

Or. en

Motivazione

Gli occupanti degli edifici devono ricevere informazioni e orientamenti su come utilizzare le nuove funzioni degli edifici, soprattutto in relazione ai livelli di comfort individuali e ai dati personali. La prospettiva di genere è altrettanto importante per soddisfare le esigenze di tutti i componenti della famiglia.

Emendamento 584 **Barbara Kappel**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui *agli articoli 5, 8 e 22* è conferito alla Commissione *alle condizioni previste dal presente* articolo.

Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui *all'articolo 22* è conferito alla Commissione *per un periodo di cinque anni a decorrere dal [xx.xx.xxxx]*. La Commissione *presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 24.*

Or. en

Emendamento 585

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire la data dell'entrata in vigore].*

Emendamento

2. *Fatto salvo il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione fino al [xx.xx.xxx].*

Or. en

Emendamento 586

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo di *tempo indeterminato* a decorrere da [inserire la data dell'entrata in vigore].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo di *cinque anni* a decorrere da [inserire la data dell'entrata in vigore].

Or. it

Emendamento 587

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***La delega di potere di cui agli articoli 5, 8 e 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***

Emendamento

3. ***Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo, al Consiglio e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

Or. en

Emendamento 588

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁸.***

Emendamento

4. ***Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 e 25.***

¹⁸ *GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.*

Or. en

Emendamento 589

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Testo della Commissione

12. gli articoli 24 e 25 **sono soppressi**;

Emendamento

12. gli articoli 24 e 25 **sono sostituiti dai seguenti**:

"Articolo 24

1. La delega di poteri di cui agli articoli 5 e 22 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un periodo ragionevole prima di prendere la decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati non dovrebbe essere esteso rispetto alla direttiva attualmente in vigore. Di conseguenza, intendiamo mantenere l'articolo 25 della direttiva 2010/31/UE anche nella direttiva adottata.

Emendamento 590

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1– comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [inserire la data di **12** mesi successiva alla data di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [inserire la data di **24** mesi successiva alla data di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. it

Emendamento 591

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [inserire la data corrispondente a **12** mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [inserire la data corrispondente a **6** mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 592
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione.

Emendamento

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione, illuminazione **e altri sistemi tecnici per l'edilizia nonché sistemi di automazione e controllo.**

Or. en

Motivazione

Nel calcolo dovrebbero essere inclusi tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e i sistemi di controllo dell'automazione.

Emendamento 593

Paul Rübige

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione.

Emendamento

"1. La prestazione energetica di un edificio **è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e** riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione.

Or. en

Emendamento 594

Dan Nica, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Peter Kouroumbashev, Victor Negrescu

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione.

Emendamento

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia dell'edificio per ***i sistemi tecnici per l'edilizia*** (riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione ***ecc.***).

Or. en

Emendamento 595

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) **da** un indicatore numerico del consumo di energia primaria, armonizzato ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. ***La prestazione energetica e il metodo per determinarla sono trasparenti e aperti all'innovazione.***

Emendamento

La prestazione energetica di un edificio è espressa ***in modo trasparente, è aperta alle innovazioni e include:***

a) un indicatore della prestazione energetica (ad es., il fabbisogno energetico per il riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda e uso dell'energia per illuminazione e ventilazione, calcolato con una metodologia conforme al regolamento delegato 2012/244/UE del 16 gennaio 2012) e

b) un indicatore numerico del consumo di energia primaria in kWh/(m².y), armonizzato ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 596
Paul Rübiger

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) da un indicatore

Emendamento

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) da un indicatore

numerico del consumo di energia primaria, **armonizzato** ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. **La prestazione energetica e il metodo per determinarla sono trasparenti e aperti** all'innovazione.

numerico del consumo di energia primaria, ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. Il metodo per determinarla è **trasparente e aperto** all'innovazione.

Or. en

Emendamento 597
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, armonizzato ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. La prestazione energetica e il metodo per determinarla sono trasparenti e aperti all'innovazione.

Emendamento

L'indicatore d'intelligenza deve altresì riflettere il livello di adattamento agli impatti previsti del cambiamento climatico. Le misure di adattamento considerate potrebbero includere sistemi efficienti di gestione dell'ombreggiamento, della pioggia e delle acque grigie, tetti e facciate verdi, un'adeguata ventilazione e la capacità degli edifici di limitare il proprio effetto "isole di calore urbano".

Or. en

Emendamento 598
Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri *descrivono il metodo*

Emendamento

Nel descrivere il metodo nazionale di

nazionale di calcolo secondo il quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

calcolo, gli Stati membri *seguono la terminologia e le definizioni contenute nel* quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN)) *e includono una tabella con la traduzione puntuale dei termini nazionali e di quelli dell'M/480.*";

Or. en

Emendamento 599

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo *secondo il* quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

Emendamento

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo *tenuto conto del* quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

Or. en

Emendamento 600

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda *per* uso *domestico* e *adeguata* ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Emendamento

"2. La prestazione energetica di un edificio è determinata calcolando il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda e l'uso dell'energia per l'illuminazione e la ventilazione, calcolato con una metodologia conforme al regolamento delegato 2012/244/UE del 16 gennaio 2012. Il fabbisogno energetico è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute, comfort e qualità dell'aria negli ambienti interni definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale.

Or. en

Emendamento 601

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e *adeguata* ventilazione è calcolato in modo da *assicurare* livelli *minimi* di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Emendamento

"2. Il fabbisogno energetico, *espresso in energia finale e primaria*, per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, *illuminazione* e ventilazione è calcolato in modo da *ottimizzare* i livelli di salute, *qualità dell'aria interna* e comfort definiti dagli Stati membri *a livello nazionale o regionale*.

Or. en

Emendamento 602
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Emendamento

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri. ***In particolare, la temperatura dell'edificio non deve mai raggiungere il punto di rugiada sulla superficie.***

Or. en

Emendamento 603
Françoise Grossetête, Anne Sander, Nadine Morano

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Emendamento

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute, ***qualità dell'aria interna*** e comfort definiti dagli Stati membri. ***La temperatura di una qualsiasi superficie interna dell'edificio non deve essere inferiore al punto di rugiada.***

Or. en

Emendamento 604

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Eugen Freund, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e **adeguata** ventilazione è calcolato in modo da **assicurare** livelli **minimi** di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Emendamento

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, **illuminazione** e ventilazione è calcolato in modo da **massimizzare** i livelli di salute, **qualità dell'aria interna** e comfort definiti dagli Stati membri **a livello nazionale o regionale**.

Or. en

Emendamento 605

Dan Nica, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Peter Kouroumbashev, Miroslav Poche, Victor Negrescu

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/CE/UE

Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Il fabbisogno energetico per **il** riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico **e** adeguata ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Emendamento

"2. Il fabbisogno energetico per **i sistemi tecnici per l'edilizia** (riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, adeguata ventilazione **ecc.**) è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Emendamento 606

Paul Rübiger

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Emendamento

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è calcolato in modo da ***poter*** assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 607

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

Emendamento

Nel calcolare l'indicatore numerico per l'uso di energia primaria, gli Stati membri possono utilizzare:

a) il calcolo dell'energia primaria basato su fattori di energia primaria per vettore energetico e fonte, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali o regionali. L'uso massimo di energia primaria e la percentuale di energia primaria rinnovabile prodotta in

loco e usata dall'edificio rispetto all'uso di energia primaria sono determinati dagli Stati membri quando stabiliscono il livello minimo; o

b) il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile, effettuato su base mensile e basato su fattori di energia primaria per vettore energetico; l'energia in eccesso prodotta in loco o nelle vicinanze e venduta alla rete in un mese specifico non può essere utilizzata per compensare il fabbisogno in eccesso in un mese diverso. Il valore limite di energia primaria non rinnovabile espresso in kWh/m² all'anno o per abitante all'anno è determinato dagli Stati membri quando definiscono i requisiti minimi.

Or. en

Emendamento 608
Paul Rübzig

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

Emendamento

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria **o di ponderazione** per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali, **stagionali o mensili** nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

Or. en

Motivazione

Come affermato anche negli orientamenti della Commissione per gli edifici a energia quasi zero, periodi inferiori all'anno per il calcolo della prestazione energetica consentono di fare valutazioni migliori e più realistiche.

Emendamento 609

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che *possono basarsi* su medie ponderate annuali nazionali o regionali *o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.*

Emendamento

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che *si basano* su medie ponderate annuali nazionali o regionali.

Or. en

Emendamento 610

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

I fattori di energia primaria detraggono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 611
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

I fattori di energia primaria detrangono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

Emendamento

In linea con il principio della priorità all'efficienza energetica, gli Stati membri perseguono l'obiettivo della prestazione energetica ottimale degli edifici e l'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 9. I calcoli trattano alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico, tenendo al contempo conto delle emissioni totali relative alla biomassa consumata in loco.";

Or. en

Emendamento 612
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

I fattori di energia primaria detrangono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

Emendamento

I fattori di energia primaria, nonché il conteggio o la detrazione dell'energia rinnovabile in loco sono determinati dagli Stati membri. Essi possono tenere conto della quota di energia rinnovabile nei vettori energetici nei calcoli con riferimento a: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

Emendamento 613

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

I fattori di energia primaria detraggono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

Emendamento

Il calcolo degli Stati membri tiene conto della quota di energia rinnovabile sia per quanto concerne l'energia prodotta e utilizzata in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) che l'energia fornita dal vettore energetico.";

Emendamento 614

András Gyürk

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

I fattori di energia primaria detraggono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

Emendamento

Ad integrazione dell'indicatore numerico dell'uso di energia primaria, va considerata la quota di energia primaria da fonte rinnovabile prodotta a) in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata), o b) fornita dal vettore energetico.";

Emendamento 615

Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Allegato I – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

I fattori di energia primaria detraggono **la** quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

Emendamento

I fattori di energia primaria detraggono **una** quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

Or. en

Motivazione

La detrazione dell'energia rinnovabile dai fattori di energia primaria fornisce un quadro più preciso dell'uso dell'energia primaria (come nella deprivazione delle risorse) legato al consumo di energia negli edifici. Ciò non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure per ridurre il consumo energetico finale negli edifici. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere una certa libertà nello stabilire in che misura debba essere detratta la quota di energia rinnovabile.

Emendamento 616

Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

I fattori di energia primaria **detraggono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile**

Emendamento

I fattori di energia primaria **o di ponderazione sono definiti dagli Stati membri. Essi tengono ugualmente conto della quota di energia rinnovabile sia per**

prodotta in loco (prima del contatore individuale, **ossia conteggiata come non approvvigionata**) e **b**) l'energia **da fonti rinnovabili** fornita dal vettore energetico.";

quanto concerne l'energia prodotta e utilizzata in loco (prima del contatore individuale) **che** l'energia fornita dal vettore energetico.";

Or. en

Motivazione

Lo scopo del paragrafo è assicurare parità di trattamento dell'energia rinnovabile prodotta in loco e nelle vicinanze/non in loco. Per chiarire questo aspetto, la formulazione dovrebbe includere la nozione di parità di trattamento. La definizione dei fattori di energia primaria non rinnovabile come un elemento decisivo per l'efficienza energetica è controproducente. In questo modo una fiamma libera sarebbe più efficiente di una caldaia o di una pompa di calore a condensazione ad alta efficienza.

Emendamento 617

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 1 – punto 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'applicazione dei fattori di energia primaria garantisce che si persegua una prestazione energetica ottimale degli immobili, sostenendo in tal modo l'attuazione nazionale dei requisiti di cui all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

I fattori di energia primaria devono essere in linea con il principio della priorità all'efficienza energetica e devono contribuire al conseguimento dell'obiettivo di parco immobiliare a energia quasi zero entro il 2050 al più tardi.

Emendamento 618

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2010/31/UE
Allegato – punto 3

Testo in vigore

3. Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti:

a) le seguenti caratteristiche termiche effettive dell'edificio, comprese le sue divisioni interne:

- i) capacità termica;
- ii) isolamento;
- iii) riscaldamento passivo;
- iv) elementi di raffreddamento; e
- v) ponti termici;

Emendamento

b bis) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti:

a) le seguenti caratteristiche termiche ***e igroscopiche*** effettive dell'edificio, comprese le sue divisioni interne:

- i) capacità termica;
- ii) isolamento;
- iii) riscaldamento passivo;
- iv) elementi di raffreddamento; e
- v) ponti termici;"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:it:PDF>)

Motivazione

La permeabilità al vapore deve essere debitamente considerata durante la progettazione, la costruzione e la riqualificazione in modo da evitare il rischio di formazione di muffe e altri rischi per la salute associati alla formazione di umidità nelle costruzioni in muratura.

Emendamento 619
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 3 – lettera a – punto ii

Testo in vigore

ii) isolamento

Emendamento

b bis) al punto 3, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

ii) omogeneità dell'isolamento (inclusi

tetto, pareti, finestre, porte e ponti termici);

Or. en

Emendamento 620

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 3 – lettera a – punto iii

Testo in vigore

Emendamento

riscaldamento *passivo*;

b bis) al punto 3, il punto iii) della lettera a) è sostituito dal seguente:

riscaldamento *e rinfrescamento passivi*;

Or. it

(<http://UEr-lex.UEuropa.UE/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0031&rid=1>)

Emendamento 621

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) al punto 3, è aggiunta la seguente lettera f bis):

"energia incorporata nei materiali e componenti edilizi;"

Or. it

Emendamento 622

Miroslav Poche

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera c

Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"4. *Si* deve tener conto dell'influenza positiva dei seguenti aspetti:";

Emendamento

"4. *Il calcolo* deve tener conto, *se del caso*, dell'influenza positiva dei seguenti aspetti:";

Or. en

Emendamento 623
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera c
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

d bis) tagli termici.";

Or. en

Emendamento 624
Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera c
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"4. Si deve tener conto dell'influenza positiva dei seguenti aspetti:";

Emendamento

"4. *Il calcolo* deve tener conto, *se del caso*, dell'influenza positiva dei seguenti aspetti:";

Or. en

Motivazione

Gli aspetti che influiscono sulla prestazione energetica dell'edificio dovrebbero essere

considerati nel calcolo.

Emendamento 625

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 4 – lettera a

Testo in vigore

a) condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi *ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili;*

Emendamento

a) condizioni locali di esposizione al sole, *secondo l'approccio di equilibrio energetico*, sistemi solari attivi *e ombreggiamento;*

Or. en

Motivazione

Gli aspetti che influiscono sulla prestazione energetica dell'edificio dovrebbero essere considerati nel calcolo.

Emendamento 626

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 4 – lettera a bis

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) al punto 4 è aggiunta la seguente lettera:

"a bis) configurazione spaziale e materiale dell'edificio;"

Or. en

Motivazione

Gli aspetti che influiscono sulla prestazione energetica dell'edificio dovrebbero essere considerati nel calcolo. L'emendamento aggiunge il punto 4 bis al testo esistente nell'allegato I.

Emendamento 627

Florent Marcellesi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO I bis

Quadro metodologico generale comune per il calcolo di un "indicatore d'intelligenza" per gli immobili di cui all'articolo 8, paragrafo 6

1. La Commissione elabora un quadro metodologico generale comune per stabilire l'entità dell'indicatore d'intelligenza, valutando la capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di assicurare la flessibilità di adattarsi alle esigenze dell'occupante e della rete, di contribuire al risparmio energetico e di migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali, proteggendo al contempo la salute e la sicurezza degli occupanti.

Il quadro metodologico tiene conto di un numero di elementi compresi i contatori e monitor intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, i sensori per la qualità dell'aria interna e della luce diurna, i termostati intelligenti, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica intelligenti dei veicoli elettrici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, comma 1, lo stoccaggio dell'energia e funzionalità dettagliate e l'interoperabilità di tali

elementi. Tali impatti sono valutati per i potenziali benefici a livello di efficienza e prestazione energetica, così come valori di riferimento per benefici non energetici quali le condizioni climatiche interne e il comfort che vengono resi possibili nel pertinente edificio o unità abitativa.

2. L'indicatore d'intelligenza è stabilito e calcolato in conformità di tre funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:

a) la capacità di mantenere in modo efficiente un elevato livello di prestazione e di funzionamento dell'edificio mediante la riduzione della domanda di energia e un uso maggiore dell'energia da fonti rinnovabili (elettricità e riscaldamento), compresa la capacità di un edificio di autogestire la propria domanda o la generazione in loco attraverso una nuova gestione delle proprie risorse;

b) la capacità di adattare il proprio funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante garantendo livelli elevati di salute e condizioni climatiche interne, prestando la dovuta attenzione alla disponibilità di schermi di facile utilizzo e al controllo a distanza e alla comunicazione della qualità dell'aria interna e dell'uso dell'energia; e

c) la flessibilità della domanda energetica complessiva di un edificio, ossia la capacità di risposta alla domanda implicita ed esplicita, che è misurata in termini di quota del carico dell'edificio che può essere trasferita in un dato momento in riferimento al picco di kW, e la capacità in termini di kWh di fornire tale flessibilità alla rete, compresi il ritiro e l'iniezione.

Tali funzionalità devono essere il risultato di sistemi tecnici per l'edilizia integrati e interconnessi, componenti, sistemi di stoccaggio e apparecchi gestiti e ottimizzati attraverso sistemi di controllo dinamici ad autoapprendimento.

Ciò consentirebbe e sosterebbe la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Il quadro metodologico tiene conto delle norme europee, in particolare quelle elaborate nell'ambito del mandato M/480 nonché quelle incluse nella direttiva per la progettazione ecocompatibile e nei regolamenti su prodotti specifici pertinenti.

3. Il quadro metodologico garantisce la piena interoperabilità tra i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, gli elettrodomestici incorporati, i termostati intelligenti e i sensori per la qualità dell'aria interna e la ventilazione all'interno dell'edificio e promuove l'uso di riferimenti e delle norme europee, compresa l'ontologia di riferimento per i dispositivi intelligenti. L'indicatore intelligente esamina e fissa un valore relativo

a) all'apertura verso i sistemi terzi, per le infrastrutture come la rete elettrica, l'infrastruttura per i veicoli elettrici e gli aggregatori della gestione della domanda, allo scopo di garantire la compatibilità delle comunicazione, dei sistemi di controllo e della trasmissione dei dati o segnali pertinenti.

b) ai possibili effetti di rimbalzo per sistema e installazione complessiva, nonché alla facilità di rilevare i modelli comportamentali

c) ai valori di riferimento per le prestazioni ridotte nel caso in cui i sistemi tecnici per l'edilizia non siano sottoposti a manutenzione appropriata o le raccomandazioni in materia di prestazione energetica non siano attuate.

4. Il quadro metodologico include il processo di trattamento dei dati all'interno di un edificio o al di là dei confini di un

edificio, che potrebbe includere i dati originati dall'edificio stesso, dall'utilizzatore o dall'occupante o da essi ricevuti. Tale processo si basa su protocolli che consentono lo scambio di messaggi autenticati e criptati tra l'occupante e i pertinenti prodotti o dispositivi all'interno dell'edificio. In particolare nel trattamento dei dati personali, quali i dati provenienti da una misurazione o una misurazione divisionale frequente e remota o i dati trattati dagli operatori di reti intelligenti, sono garantiti i principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza. Tale quadro metodologico comune copre i dati in tempo reale e i dati relativi all'energia provenienti da soluzioni basate sul cloud e garantisce la sicurezza dei dati, delle letture dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la vita privata dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, la sicurezza e la vita privata e tenendo in debito conto delle migliori tecniche disponibili per la sicurezza informatica.

*5. Il quadro metodologico tiene conto dell'influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, come l'etichetta volontaria "predisposta per l'alta velocità", e l'esistenza di un punto di accesso per i condomini, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**.*

6. Il quadro metodologico fissa il formato o la rappresentazione grafica più adeguata del parametro dell'indicatore d'intelligenza e dovrebbe essere semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e i partecipanti al mercato della gestione della domanda. Esso integra l'attestato di prestazione energetica nella

misura in cui esista un chiaro collegamento con la prestazione energetica dell'edificio.

** Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).*

*** Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014)."*

Or. en

Motivazione

L'"indicatore d'intelligenza" dovrebbe innanzi tutto essere uno strumento che consente ai cittadini di accedere alle funzionalità intelligenti e flessibili per la gestione energetica di un edificio. Dovrebbe essere collegato all'attestato di prestazione energetica unicamente allo scopo di fornire parametri riguardanti la prestazione energetica, senza tuttavia distorcere i risultati dell'attestato per le funzionalità che non influiscono sulla prestazione energetica o che non sono attive nel momento preciso in cui l'attestato è rilasciato.

Emendamento 628

Martina Werner

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO I bis

Quadro metodologico generale comune per il calcolo di un "indicatore d'intelligenza" per gli immobili di cui all'articolo 8, paragrafo 6

1. La Commissione elabora un quadro metodologico generale comune

per stabilire l'entità dell'indicatore d'intelligenza, valutando la capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il suo funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

Il quadro metodologico tiene conto di un numero di elementi compresi i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, i termostati intelligenti, gli elettrodomestici incorporati, i sistemi intelligenti di sicurezza domestica, i punti di ricarica intelligenti dei veicoli elettrici, lo stoccaggio dell'energia e l'interoperabilità di tali elementi. Tali impatti sono valutati per i potenziali benefici a livello di efficienza e prestazione energetica, così come per la flessibilità, le condizioni climatiche interne e il comfort che vengono resi possibili nel pertinente edificio o unità abitativa.

2. L'indicatore d'intelligenza è stabilito e calcolato in conformità di tre funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:

a) la capacità di mantenere in modo efficiente un elevato livello di prestazione e di funzionamento dell'edificio mediante la riduzione della domanda di energia e un uso maggiore dell'energia da fonti rinnovabili, compresa la capacità di un edificio di autogestire la propria domanda o la generazione in loco attraverso una nuova gestione delle proprie risorse;

b) la capacità di adattare il proprio funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante garantendo livelli elevati di salute e condizioni climatiche interne, prestando la dovuta attenzione alla disponibilità di schermi di facile utilizzo e al controllo a distanza; e

c) la flessibilità della domanda energetica complessiva di un edificio, che è misurata in termini di quota del carico dell'edificio che può essere trasferita in

un dato momento in riferimento al picco di kW, e la capacità in termini di kWh di fornire tale flessibilità alla rete, compresi il ritiro e l'iniezione.

Ciò consentirebbe e sosterebbe la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Il quadro metodologico tiene conto delle norme europee di contabilità, in particolare quelle elaborate nell'ambito del mandato M/480.

3. Il quadro metodologico garantisce la piena interoperabilità tra i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, gli elettrodomestici incorporati e i termostati intelligenti all'interno dell'edificio e promuove l'uso delle norme europee, compresa l'ontologia di riferimento per i dispositivi intelligenti. L'indicatore intelligente esamina e fissa un valore relativo all'apertura verso i sistemi terzi, per le infrastrutture come la rete elettrica, l'infrastruttura per i veicoli elettrici e gli aggregatori della gestione della domanda, allo scopo di garantire la compatibilità delle comunicazione, dei sistemi di controllo e della trasmissione dei dati o segnali pertinenti.

4. Il quadro metodologico include il processo di trattamento dei dati all'interno di un edificio o al di là dei confini di un edificio, che potrebbe includere i dati originati dall'edificio stesso, dall'utilizzatore o dall'occupante o da essi ricevuti. Tale processo si basa su protocolli che consentono lo scambio di messaggi autenticati e criptati tra l'occupante e i pertinenti prodotti o dispositivi all'interno dell'edificio. In particolare nel trattamento dei dati personali, quali i dati provenienti da una misurazione o una misurazione divisionale frequente e remota o i dati

trattati dagli operatori di reti intelligenti, sono garantiti i principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza. Tale quadro metodologico comune copre i dati in tempo reale e i dati relativi all'energia provenienti da soluzioni basate sul cloud e garantisce la sicurezza dei dati, delle letture dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la vita privata dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la vita privata.

*5. Il quadro metodologico tiene conto dell'influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, come l'etichetta volontaria "predisposta per l'alta velocità", e l'esistenza di un punto di accesso per i condomini, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**.*

6. Il quadro metodologico fissa il formato o la rappresentazione grafica più adeguata del parametro dell'indicatore d'intelligenza e dovrebbe essere semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e i partecipanti al mercato della gestione della domanda. Esso integra l'attestato di prestazione energetica.

** Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).*

*** Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014)."*

Emendamento 629

Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Edouard Martin, Miroslav Poche, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO II bis

Quadro metodologico generale comune per il calcolo di un "indicatore d'intelligenza" per gli immobili di cui all'articolo 8, paragrafo 6

1. La Commissione elabora un quadro metodologico generale comune per stabilire l'entità dell'indicatore d'intelligenza, valutando la capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il suo funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

Il quadro metodologico tiene conto di un numero di elementi compresi i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, i termostati intelligenti, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica intelligenti dei veicoli elettrici, lo stoccaggio dell'energia e l'interoperabilità di tali elementi. Tali impatti sono valutati per i potenziali benefici a livello di efficienza e prestazione energetica, così come per la flessibilità, le condizioni climatiche interne e il comfort che vengono resi possibili nel pertinente edificio o unità abitativa.

2. *L'indicatore d'intelligenza è stabilito e calcolato in conformità delle tre seguenti funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:*

a) *la capacità di mantenere in modo efficiente un elevato livello di prestazione e di funzionamento dell'edificio mediante la riduzione della domanda di energia e un uso maggiore dell'energia da fonti rinnovabili, compresa la capacità di un edificio di autogestire la propria domanda o la generazione in loco attraverso una nuova gestione delle proprie risorse;*

b) *la capacità di adattare il proprio funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante garantendo livelli elevati di salute e condizioni climatiche interne, prestando la dovuta attenzione alla disponibilità di schermi di facile utilizzo e al controllo a distanza; e*

c) *la flessibilità della domanda energetica complessiva di un edificio, che è misurata in termini di quota del carico dell'edificio che può essere trasferita in un dato momento in riferimento al picco di kW, e la capacità in termini di kWh di fornire tale flessibilità alla rete, compresi il ritiro e l'iniezione.*

Ciò consentirebbe e sosterebbe la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Il quadro metodologico tiene conto delle norme europee di contabilità, in particolare quelle elaborate nell'ambito del mandato M/480.

3. *Il quadro metodologico garantisce la piena interoperabilità tra i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, gli elettrodomestici incorporati e i termostati intelligenti all'interno dell'edificio e promuove l'uso delle norme europee, compresa*

L'ontologia di riferimento per i dispositivi intelligenti. L'indicatore intelligente esamina e fissa un valore relativo all'apertura verso i sistemi terzi, per le infrastrutture come la rete elettrica e di teleriscaldamento, l'infrastruttura per i veicoli elettrici e gli aggregatori della gestione della domanda, allo scopo di garantire la compatibilità delle comunicazioni, dei sistemi di controllo e della trasmissione dei dati o segnali pertinenti.

4. Il quadro metodologico include il processo di trattamento dei dati all'interno di un edificio o al di là dei confini di un edificio, che potrebbe includere i dati originati dall'edificio stesso, dall'utilizzatore o dall'occupante o da essi ricevuti. Tale processo si basa su protocolli che consentono lo scambio di messaggi autenticati e criptati tra l'occupante e i pertinenti prodotti o dispositivi all'interno dell'edificio. In particolare nel trattamento dei dati personali, quali i dati provenienti da una misurazione o una misurazione divisionale frequente e remota o i dati trattati dagli operatori di reti intelligenti, sono garantiti i principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza. Tale quadro metodologico comune copre i dati in tempo reale e i dati relativi all'energia provenienti da soluzioni basate sul cloud e garantisce la sicurezza dei dati, delle letture dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la vita privata dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la vita privata.

5. Il quadro metodologico tiene conto dell'influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, come l'etichetta volontaria "predisposta per l'alta velocità", e l'esistenza di un punto di accesso per i

*condomini, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**.*

6. Il quadro metodologico fissa il formato o la rappresentazione grafica più adeguata del parametro dell'indicatore d'intelligenza e dovrebbe essere semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e i partecipanti al mercato della gestione della domanda. Esso integra l'attestato di prestazione energetica.

** Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).*

*** Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014)."*

Or. en